

185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

Art. 185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

Art. 185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

1. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava:

"Art. 185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 del Codice si applica la disposizione dell'articolo 183 del Codice."

Documenti collegati:

[Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7117.2 del 09/04/2015](#)

Giudizio bifasico, ma a struttura unitaria - Conseguenze - Procura rilasciata al difensore - Presunzione di conferimento per entrambe le fasi di giudizio - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7117.2 del 09/04/2015 Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello